

1.2 Alcune evidenze empiriche sui decreti di ammissione alle agevolazioni emanati dal 2000 al 2004

Nel grafico successivo sono stati evidenziati gli incentivi decretati dal Ministero nel periodo 2000-2004. Gli importi relativi a ciascun anno considerato presentano un picco massimo nel 2002 sia per l'utilizzo dei fondi comunitari, sia per il sovrapporsi degli interventi in favore di iniziative finanziabili previste dalla vecchia e dalla nuova normativa. Tali decreti comprendono:

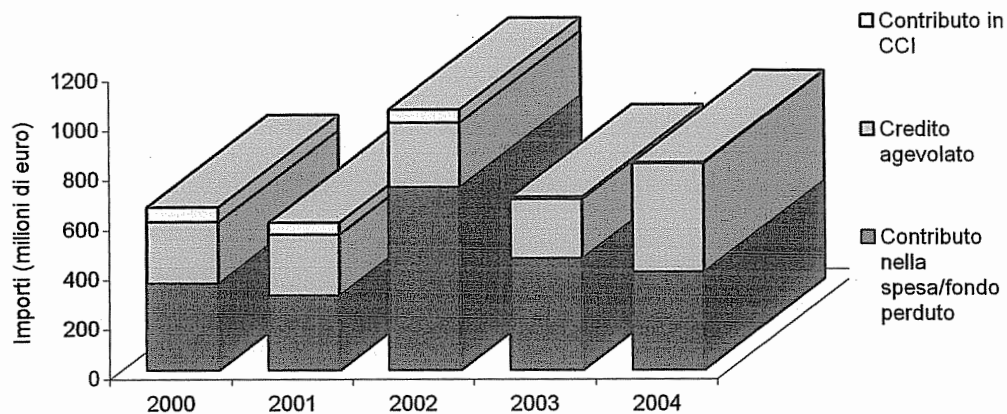
- i progetti autonomi di ricerca (L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92¹ e artt. 5 e 6 D.M.);
- i progetti autonomi di formazione (L. 67/88 e art. 8 D.M.);
- i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 D.M.);
- i Parchi Scientifici e Tecnologici di cui alla Delibera MURST n. 255 del 25 marzo 1994;
- i Programmi Nazionali di Ricerca (art. 9 L. 46/82 e art. 12 D.M.);
- i progetti finanziati ai sensi dell'art. 11 della L. n. 451 del 19 luglio 1994 (e nuovo art. 10 D.M.);
- i contratti di ricerca (art. 10 L. 46/82);
- i progetti spin-off (art. 11 del D.M.);
- le agevolazioni per assunzioni, commesse di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca (art. 14 del DM, lettere a, b, c);
- il distacco temporaneo di ricercatori (art. 15 del DM);
- i premi per progetti finanziati dall'UE (art. 16 del DM).

Si nota come nel 2002, a differenza degli anni precedenti, le agevolazioni siano state concesse maggiormente sotto forma di contributo alla spesa; questo perché nel corso di tale anno sono stati decretati tutti gli interventi a fondo perduto previsti dagli incentivi "automatici" di cui al D. Lgs e sono stati decretati interventi per 366 milioni di euro nella forma di contributo alla spesa a valere sulle risorse comunitarie e nazionali previste dal PON.

¹ Come specificato in premessa non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto ancora non gestiti sul Fondo di rotazione.

Figura 1.2.1

Andamento degli importi totali dei finanziamenti decretati distinti per modalità di finanziamento

**Tabella 1.2.1**

	2000	2001	2002	2003	2004
Contributo nella spesa/fondo perduto	349,5	300,0	735,0	448,0	392,0
Credito agevolato	247,2	245,7	261,3	240,0	439,3
Contributo in CCI ¹	61,6 (159,9) [3,06]	48,1 (126,1) [3,01]	52,3 (140,8) [2,94]	9,8 (32,0) [2,50]	3,8 (33,0) [2,80]
Importi tot.	658,4	593,8	1.048,6	697,8	835,1

1 - L'importo del C/CI è stato determinato assumendo che la distribuzione delle stipule dei contratti su base mensile sia del tutto casuale

() importo del finanziamento concesso dall'istituto di credito

[] tasso di riferimento semestrale presunto applicato sul finanziamento

Come illustrato nel grafico 1.2.2, le risorse del fondo sono state inizialmente acquisite prevalentemente dalle aree del Paese classificate come non ob1. L'intervento nelle zone ob1 mostra un andamento leggermente decrescente nel 2001, per poi aumentare in modo molto significativo dal 2002, a seguito dell'emanazione di apposito bando a valere sulle risorse comunitarie e nazionali (FESR, FSE e Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie) messe a disposizione delle iniziative finanziabili previste dall'art. 12 del DM 593/00 per un totale di 366 milioni di euro nell'ambito del PON "Ricerca Sviluppo ed alta Formazione".

Nel 2003 si è raggiunta la quasi parità tra gli interventi nelle due zone ob1 e non ob1, per l'utilizzo sia di ulteriori risorse comunitarie derivanti dalle disponibilità del PON, sia di quelle derivanti dalla delibera CIPE n. 36/2002.

Nel 2004 l'ammontare degli incentivi destinati alle zone ob1 ha continuato ad aumentare, raggiungendo il 70,5% del totale decretato, poiché le successive assegnazioni del CIPE (delibere nn. 17 e 20) sono state destinate soltanto alle aree sottoutilizzate del Paese.

Figura 1.2.2

Andamento degli importi totali dei finanziamenti decretati distinti per zona obiettivo

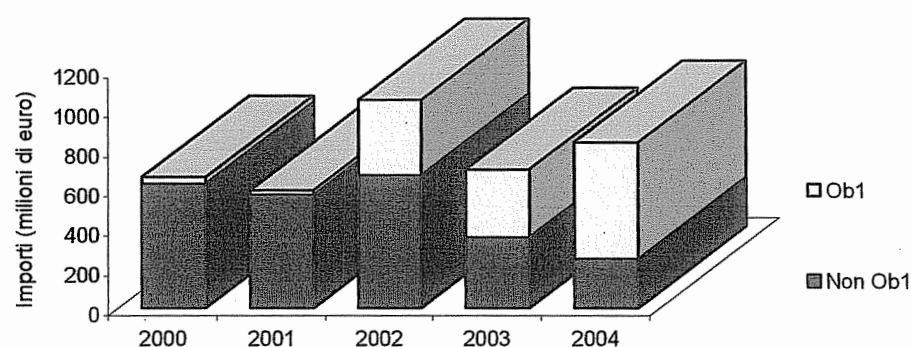


Tabella 1.2.2

	2000	% 2000	2001	% 2001	2002	% 2002	2003	% 2003	2004	% 2004
Non Ob1	624,3	94,8%	569,3	95,9%	668,0	63,7%	354,4	50,8%	246,3	29,5%
Ob1	34,1	5,2%	24,4	4,1%	380,6	36,3%	343,4	49,2%	588,8	70,5%
Totale	658,4	100,0%	593,8	100,0%	1.048,6	100,0%	697,8	100,0%	835,1	100,0%

Nel periodo esaminato le GI hanno beneficiato in misura preponderante degli incentivi a valere sulle risorse del fondo rispetto alle PMI (grafico 1.2.3). La percentuale degli importi decretati in favore di queste ultime è comunque aumentata nel corso degli anni, passando dal 31% nel 2000 a quasi il 43% nel 2004.

Figura 1.2.3

Andamento degli importi totali dei finanziamenti decretati distinti per dimensione delle imprese

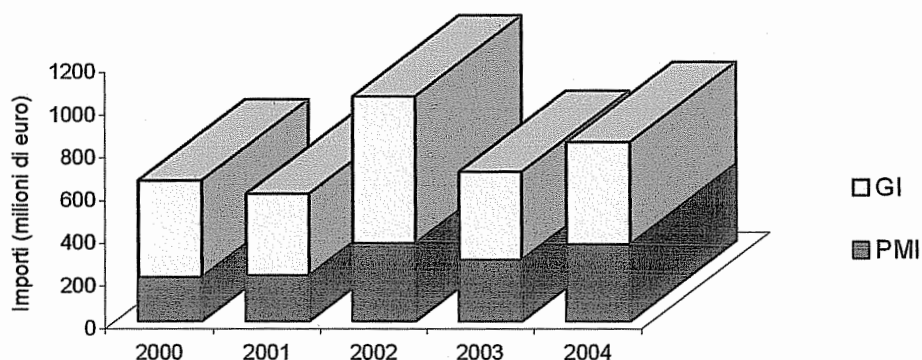


Tabella 1.2.3

	2000	% 2000	2001	% 2001	2002	% 2002	2003	% 2003	2004	% 2004
PMI	204,2	31,0%	212,1	35,7%	362,4	34,6%	286,6	41,1%	358,5	42,9%
GI	454,2	69,0%	381,7	64,3%	686,2	65,4%	411,1	58,9%	476,6	57,1%
Totale	658,4	100,0%	593,8	100,0%	1.048,6	100,0%	697,8	100,0%	835,1	100,0%

CAPITOLO 2

LE INIZIATIVE FINANZIABILI CON PROCEDIMENTO VALUTATIVO

(già bottom-up)

2.1 Introduzione

In tale fattispecie ricadono le domande presentate al Ministero di iniziativa dei soggetti ammissibili su tematiche di loro interesse.

Le domande, previa verifica dei requisiti formali da parte dei competenti uffici, vengono sottoposte all'esame del Comitato Tecnico Scientifico che, ove riscontrati i necessari presupposti di ammissibilità, designa un esperto per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici del progetto.

Le attività istruttorie afferenti gli aspetti di affidabilità economica del soggetto proponente e di stipula e gestione contrattuale a seguito di ammissione al finanziamento sono effettuate da istituti di credito convenzionati con il Ministero e scelti dal soggetto finanziato all'atto della domanda.

Gli stati di avanzamento del progetto sono monitorati dall'esperto designato dal C.T.S. e dall'Istituto di credito convenzionato per la parte di propria competenza, che effettuano anche la verifica finale a conclusione del progetto.

2.1.1 La preesistente normativa

Gli interventi del Ministero in materia di ricerca applicata riconducibili alla fattispecie del procedimento valutativo erano previsti, secondo la preesistente normativa, dalle seguenti leggi:

- Progetti di ricerca applicata presentati autonomamente dalle imprese (Legge 46/82)

Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, eventualmente anche estesi alla realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale, finalizzati a ottenere nuovi prodotti, a realizzare nuovi processi o a migliorare significativamente prodotti e/o processi esistenti con interventi del Fondo attraverso la concessione di crediti agevolati, di contributi alla spesa, in misura conforme a quando stabilito dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Per progetti di costo superiore a 10 miliardi poteva essere richiesto, in alternativa al credito agevolato, il contributo in conto interessi ai sensi della L. 346/88.

- Progetti autonomi di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca (Legge n. 67/88)

Progetti di formazione professionale, presentati dagli stessi soggetti di cui sopra, in forma autonoma o contestualmente a progetti di ricerca con interventi del fondo attraverso la concessione di un contributo alla spesa pari al 70% del costo ammissibile.

- Progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (Legge 22/87)

Progetti autonomamente presentati con interventi del fondo attraverso la concessione di contributi alla spesa concessi a fronte di costi da sostenere per la partecipazione ad iniziative di ricerca e sviluppo nell'ambito di accordi di cooperazione internazionale e comunitaria con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle competenti sedi internazionali, attraverso solo i progetti rientranti nelle iniziative EUREKA.

- *Formazione, riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriali (L. 451/94 art. 11)*

Progetti relativi a programmi organici di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, con annessa formazione, finalizzati al riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e alla formazione di risorse umane qualificate.

2.1.2 La normativa in vigore

Il D.M., primo dei decreti di attuazione del D.Lgs., individua una serie di iniziative finanziabili con procedimento valutativo.

Rispetto alla preesistente normativa, sono state introdotte novità che vanno nella direzione di stimolare nuove iniziative di ricerca e di facilitare l'accesso e la fruizione degli interventi da parte di una maggiore platea di operatori.

Da segnalare, in particolare, la possibilità di presentare progetti da parte di costituenti società di ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca, professori universitari ed in generale personale di ricerca. Di seguito si riportano gli articoli del decreto in esame relativi alle iniziative finanziabili con procedimento valutativo:

- *artt. 5 e 6:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca industriale in ambito nazionale.

- *art. 7:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione.

- *art. 8:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale.

- *art. 9:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 (cioè le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), da realizzare in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- *art. 10:* progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- *art. 11:* progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituente società (c.d. spin-off).

Le percentuali e le modalità di intervento previste nel D.M. sono state, come già detto, modificate dal D.M. 90402/2003; pertanto i capitoli seguenti ricomprendono ambedue le tipologie di intervento. Le prime hanno trovato applicazione nei decreti di concessione emanati entro il 31 dicembre 2002 e le seconde dal 1 gennaio 2003, con l'eccezione dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari esclusi dall'applicazione dell'art. 72 della Finanziaria 2003.

2.2 Visione d'insieme

2.2.1 Introduzione

Per una migliore visione d'insieme delle attività del Ministero riconducibili a quelle del "procedimento valutativo", vengono analizzati congiuntamente i progetti autonomi di ricerca (ex L. 46/82, compresi i finanziamenti sulla L. 346/88, e artt. 5 e 6 D.M.), i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 D.M.), i progetti di formazione (ex L. 67/88 e art. 8 D.M.) e i progetti per la formazione, il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriali (art. 11 L. 451/94 e art. 10 D.M.). L'analisi parte dalla situazione del 2004 per poi valutare l'andamento storico di tali iniziative finanziabili negli anni precedenti, sia in termini di domande presentate dalle imprese, sia di agevolazioni decretate dal Ministero.

2.2.2 Anno 2004

Le domande pervenute al Ministero nell'anno 2004 sono state:

- 230 (58,8% dalle PMI) di costo pari a 905,2 milioni di euro per i progetti autonomi di ricerca artt. 5 e 6 D.M. (si richiama l'attenzione sul decreto di blocco del ricevimento di tali domande pubblicato sulla G.U. di marzo 2004) ;
- 9 (44,4% dalle PMI), di costo pari a 36,2 milioni di euro (di cui 29,4 da GI e 6,8 da PMI), per i progetti art. 7 del D.M.;
- 8 (62,5% dalle PMI) di costo pari a 8,97 milioni di euro (di cui 2,29 da GI e 6,68 da PMI) per i progetti di formazione art.8 D.M.;
- 25 (85,9% dalle PMI) di costo pari a 159,6 milioni di euro (di cui 13,0 da GI e 146,6 da PMI) per i progetti presentati ai sensi dell'articolo 9 del D.M.;
- 7 (28,6% dalle PMI) di costo pari a 42,6 milioni di euro (di cui 29,3 da GI e 13,3 da PMI), per la formazione, riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriali art. 10 del D.M.;
- 14 per i progetti presentati ai sensi dell'art. 11 del D.M., solo 6 delle quali sono state giudicate ammissibili, per un costo ammesso totale pari a 6,13 milioni di euro.

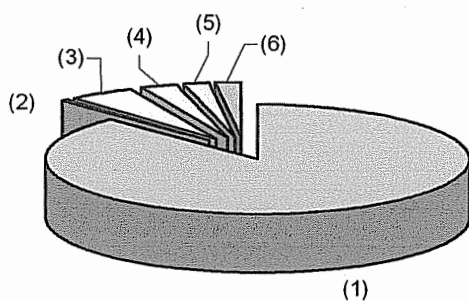
Per quanto si riferisce invece agli interventi decretati, come si può vedere nella successiva tabella 2.2.2.1, la maggior parte è andata a favore dei progetti autonomi, le cui domande non hanno comunque trovato adeguata copertura nelle disponibilità finanziarie della sezione nazionale del fondo dell'anno in esame (vedi introduzione relativamente alla necessità di preselezione delle domande giacenti).

Tabella 2.2.2.1

Iniziative finanziabili con procedimento valutativo: decreti di ammissione del 2004

	Numero progetti ammessi	Importi agevolazioni/finanziamenti
(1) Progetti autonomi L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92 e artt. 5 e 6 D.M. 593/00	271	700,2
(2) Progetti internazionali art.7 D.M. 593/00	2	3,9
(3) Progetti di formazione L. 67/88 e art. 8 D.M. 593/00	15	5,1
(4) Progetti autonomi da realizzare in centri nuovi o da ristrutturare art. 9 D.M. 593/00	9	28,9
(5) Riconversione centri di ricerca L. 451/94 art. 11 e art 10 D.M. 593/00	6	36,4
(6) Progetti Spin-off art. 11 D.M. 593/00	6	2,5

Numero progetti ammessi



Importi agevolazioni / finanziamenti

